



COMUNE DI ROTONDI

Provincia di Avellino

Ordinanza Sindacale n° 70 del 29/11/2020

OGGETTO: PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020;

Visto il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante "Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

Viste le Delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

Viste le ordinanze del Ministro della Salute 21 settembre 2020, 25 settembre 2020, 7 ottobre 2020 recanti "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";

Visto il DPCM del 13 ottobre 2020 con cui sono state previste ulteriori misure per il contenimento della diffusione dal virus Covid-19 e le successive integrazioni e modifiche apportate con il DPCM 18 ottobre 2020;

Visto altresì il DPCM 20 ottobre 2020, recante le nuove misure per il contrasto ed il contenimento dell'emergenza Covid-19;

Visti gli ulteriori DD.PP.CC.MM. del 24.10.2020 e del 3.11.2020;

Viste, in particolare, le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Campania nn. 86 del 30.10.2020, 87 del 31.10.2020, l'ordinanza n. 89 del 5.11.2020, n. 90 del 15.11.2020 e n. 92 del 23.11.2020 novembre in ordine alle "Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza";

Vista, inoltre, l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 13.11.2020 con la quale le misure di cui all'art. 3 del DPCM 3.11.2020 (scenario di massima gravità livello di rischio alto, c.d. "zona rossa") sono estese alla Regione Campania con decorrenza dal 15 novembre e per un periodo di 15 giorni;

Considerato che:

- con l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90/2020 sono state sospese fino al 23 novembre 2020 le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria, fatta eccezione per le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità che sono comunque consentite in presenza, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 92/2020 pur consentendo la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie, ha consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive;

Richiamata, al riguardo, la precedente propria Ordinanza n. 64 del 23 novembre 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020 ad "OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale;

Considerato che l'andamento della curva dei contagi sia a livello regionale e sia a livello comunale si è attestata su numeri che impongono una seria riflessione sull'opportunità di riprendere le attività scolastiche in presenza;

Verificata la necessità di implementare le misure di protezione già in atto, a tutela dei beni primari che risultano esposti a grave rischio dall'evolversi della situazione come da ultimo rilevato, nell'ottica della migliore gestione dell'emergenza e fermo il rispetto delle competenze comunali;

Ritenuto, pertanto, al fine di contrastare più efficacemente la diffusione del Covid-19 sul territorio comunale di prorogare la sospensione della didattica in presenza;

Ritenuto che la suddetta misura è rivolta a scongiurare che, nell'attuale situazione epidemiologica, la ripresa delle attività scolastiche in presenza possa, con la frequentazione delle scuole ed il connesso incremento della mobilità sul territorio comunale, concorrere all'incremento del rischio di contagio;

Richiamati tutti i provvedimenti statali e regionali che disciplinano lo svolgimento delle attività didattiche a distanza qualora si renda necessario in considerazione dell'emergenza epidemiologica;

Dato atto che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate e che, pertanto, si debba ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000;

Visto altresì l'articolo 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Rilevato che le misure specifiche sono attuative e non in contrasto con le misure definite nei provvedimenti statali e regionali;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la L. 241/90;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni tutte espresse in narrativa e qui richiamate, la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi, nonché delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private che insistono sul territorio comunale, **sino al 07 dicembre 2020**, riservandosi ogni successiva valutazione sulla base dei monitoraggi e dei dati che si renderanno disponibili, nonché la chiusura delle ludoteche insistenti sul territorio, sono fatte salve le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, le quali continueranno a svolgersi in presenza, previa valutazione dell'istituto scolastico.

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- sia pubblicata sull'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune;
- sia trasmessa, per quanto di competenza, al Comando della Polizia Locale;
- sia notificata a mezzo pec, a:
 - Prefettura U.T.G. di Avellino;
 - Dirigente dell'Istituto Comprensivo;
 - Alla Direzione Generale della competente ASL;
 - Alla stazione dei Carabinieri e Commissariato P.S. di Cervinara

affinché ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua osservanza.

Stante il numero indeterminato ed elevato dei destinatari, la notifica alla cittadinanza ed a tutti i destinatari della presente ordinanza si intende perfezionata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed al sito istituzionale del Comune, che avranno valore di notificazione ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al T.A.R. Campania, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on line del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da parte dei destinatari.

Dalla Residenza Municipale, lì 29/11/2020

IL SINDACO
f.to Dott. Antonio Russo